

COLLEGATO AMBIENTALE E OBSOLESCENZA PROGRAMMATA

Il Collegato ambientale 2020 (una proposta di legge del governo del 24.07.2020 su “Green New Deal e transizione ecologica del Paese”), che potrebbe diventare legge a breve, prevede l'estensione fino a 10 anni della garanzia sui beni di consumo e della presunzione di difettosità dei prodotti, nonché l'obbligo di fornire parti di ricambio per 7-5-2 anni dalla cessazione della vendita. Affidata al MISE la determinazione della “misura percentuale massima di accettabilità dei guasti” dei prodotti.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Premesse: il precedente disegno di legge in materia di “Obsolescenza programmata”

Per meglio comprendere la portata e le implicazioni della proposta di legge governativa contenuta nel “Collegato Ambientale 2020”, è opportuno accennare alla situazione pregressa e quindi ricordare anzitutto che è iniziato lo scorso anno, nel mese di maggio 2019, l'esame in Senato di un disegno di legge contro l'**obsolescenza programmata** presentato a Camera e Senato nel corso dell'anno 2018 dal Movimento Cinque Stelle (per chi è interessato ad approfondire: <https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2019/06/Art-Maggio-MKP.pdf>). Il Disegno di legge mira ad inserire una serie di importanti emendamenti al Codice del Consumo (Dlgs 206/2005), come segue:

* La definizione di obsolescenza programmata contenuta in tale disegno (tuttora in discussione) è molto vasta: nella stessa rientrano e sono vietate tutte quelle attività e tecniche di costruzione che comunque contribuiscano (a) ad **accelerare l'usura** di un bene, o (b) a impedirne od ostacolarne **la riparazione**, o (c) a rendere necessaria **la sostituzione di più componenti**, o, (d) l'inserimento in un bene di **sistemi appositi di controllo o conteggio** finalizzati all'obsolescenza o infine, (e) l'utilizzo

di **sistemi o componenti informatici** aventi il medesimo effetto.

* Inoltre, con riferimento ai “*beni di consumo elettrici ed elettronici*” il suddetto disegno di legge fissa termini obbligatori di durata minimi (che alla stregua della vigente legislazione non sussistono) sia per il servizio di assistenza tecnica (5 anni) sia per la fornitura delle parti di ricambio (a seconda dei casi : 7, 5 o 2 anni), stabilendo in entrambi i casi che detti termini decorrano “*dalla data di cessazione della produzione*” del bene interessato; quanto alla durata della garanzia legale, questa (attualmente fissata in due anni dal Codice del Consumo) viene portata fino a 5 o 10 anni (a seconda delle “grandi” o “piccole” dimensioni del prodotto, mentre è portato (dagli attuali 6 mesi) fino a 1 anno dalla consegna il periodo di presunzione di non conformità originaria di un prodotto presentato per la garanzia legale, che manifesti entro detto termine un difetto non palese.

Il disegno di legge sopra illustrato appare oneroso per tutti i soggetti della filiera che va dal produttore/importatore fino al consumatore finale, che si troverebbe un prezzo al consumo “caricato” del costo di queste ulteriori onerose incombenze, a tutto vantaggio dei venditori online operanti da altri stati e non gravati da tali oneri. Anche sotto il profilo del contrasto all'obsolescenza pro-

grammata, ove questa sussista, i rimedi ipotizzati appaiono, oltre che fuori proporzione, di assai dubbia efficacia: infatti, l'assistenza tecnica e le parti di ricambio, se al di fuori del periodo di garanzia, non sarebbero fornite gratuitamente e pertanto, se il prodotto fosse davvero progettato per avere una durata limitata nel tempo, la reiterata riparazione si rivelerebbe comunque impossibile o anti economica per il consumatore.

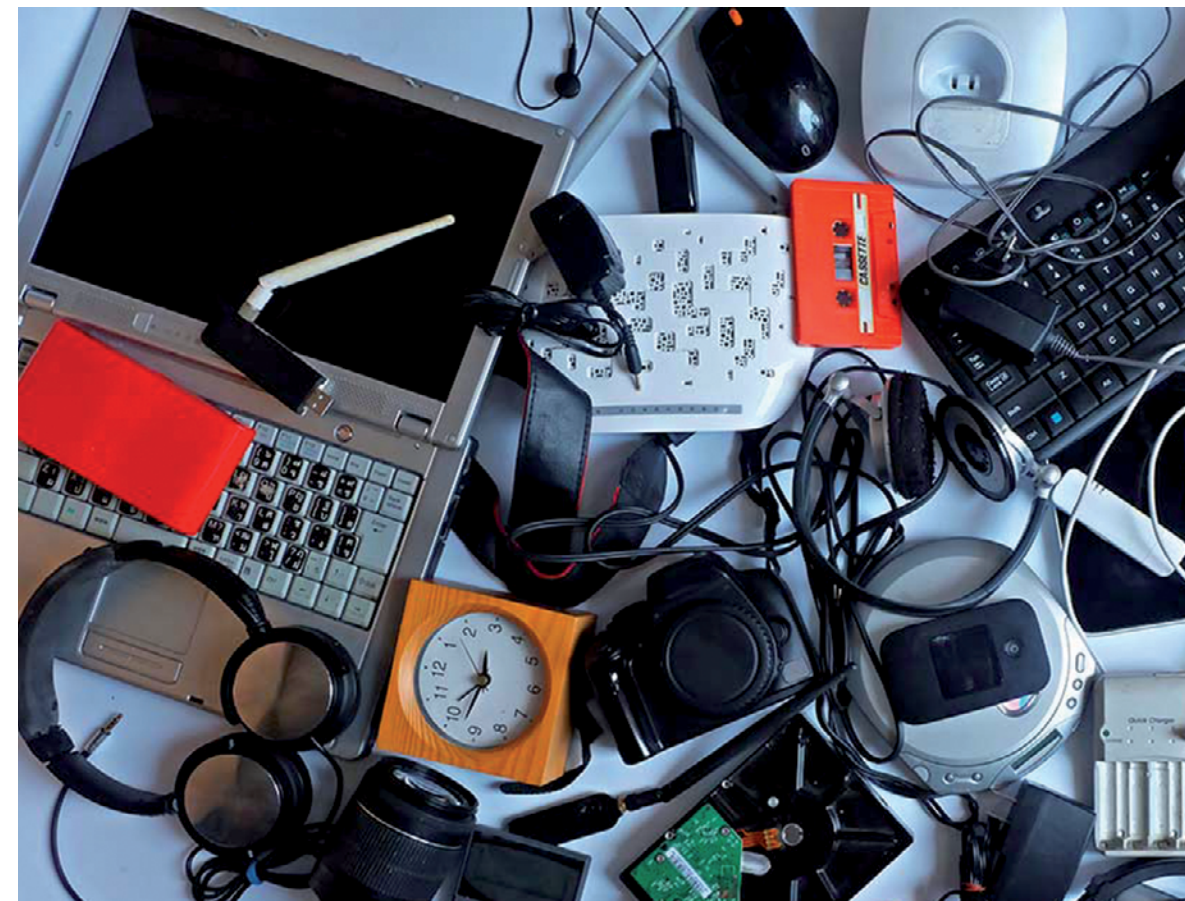
Cosa prevede il collegato ambientale

Passiamo ora ad esaminare quanto previsto agli articoli dal n° 196 al n° 103 (capo IV) del “Collegato ambientale 2020”, ossia della proposta di legge del governo del 24.07.2020 su “*Green New Deal e transizione ecologica del Paese*”, il cui iter di approvazione dovrebbe essere presumibilmente molto rapido.

Gli articoli summenzionati si riferiscono agli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) destinati ai consumatori, come precisato all' articolo 96.1.b.

Nel complesso, le disposizioni contenute appaiono – rispetto a quanto previsto nel disegno di legge del 2018 sopra esaminato (d'ora in poi “il precedente Disegno”) - più ponderate e meglio tecnicamente formulate, ma nella sostanza ancor più radicali e penalizzanti per gli operatori del settore che hanno sede in Italia (produttori, importatori, distributori), più vantaggiose per chi vende online da altri Paesi e non ne è gravato, a discapito degli operatori italiani e di dubbio vantaggio per i consumatori, che anche in tal caso, come nel precedente Disegno, troverebbero un prezzo al consumo gravato degli oneri economici discendenti da queste ulteriori e ancora più onerose incombenze :

(1) La definizione di “obsolescenza programmata” (art. 96) è ampliata rispetto a quella contenuta all'art. 1



del precedente Disegno e, in particolare, è estesa al caso di prodotto “*difettoso o soggetto a guasti ricorrenti*” nel periodo di garanzia o nel corso dei due anni successivi. Orbene: non solo il periodo considerato è eccessivo rispetto allo stato della scienza e della tecnica con riferimento alla maggioranza degli AEE, ma i concetti di “difettoso” e di “guasti ricorrenti” sono opinabili (quale percentuale di guasti va considerata? E se il guasto è imputabile all'uso incorretto del consumatore/utente? Cosa significa difettoso? Si intende forse la definizione di mancata conformità contenuta nel codice di consumo, che tuttavia deriva da una direttiva UE che era stata pensata dal legislatore comunitario per un periodo di garanzia assolutamente inferiore nel tempo ed a fronte di un difetto di conformità talora non intrinseco al prodotto, ma discendente dalla descrizione delle sue qualità fornita

dall' acquirente o dal venditore?).

(2) Durata della garanzia dei prodotti: nel precedente Disegno, come si è ricordato, questa era estesa a 10 anni nel caso di elettrodomestici “di grandi dimensioni” e a 5 anni nel caso di elettrodomestici “di piccole dimensioni” senza fornire alcun parametro di “grande” e “piccolo”; ora, all'articolo 97 del Collegato ambientale si fa riferimento ai beni di consumo “per cui si prevede una durata particolarmente lunga” (per cui si porta la garanzia legale a 10 anni) e “ad ogni altro bene di consumo” (per cui è prevista una garanzia legale di 5 anni) e si rimanda ad un' apposita disposizione di attuazione da emanarsi dal MISE, sentita la Conferenza Unificata: tuttavia , come si è detto, l'estensione a dismisura ed ingiustificata della garanzia legale genera oneri economici destinati a riflettersi sui consumatori e offre vantaggi



competitivi per chi vende a distanza, soprattutto da Paesi extra-UE; va inoltre rilevata l'estrema ambiguità dei criteri adottati ai fini della determinazione di una durata "lunga" o meno, posto che la durata di un prodotto dipende molto da una moltitudine di fattori variabili e spesso soggettivi (modalità di utilizzazione, aspettative delle varie categorie di consumatori, situazioni ambientali, evoluzione tecnologica, differenza qualitativa tra prodotti di alta gamma e di bassa gamma).

(3) Presunzione di difettosità del prodotto: nel precedente Disegno, come ricordato, il prodotto presentato dal consumatore al venditore per la garanzia si presumeva difettoso se il difetto si manifestava entro un anno dalla consegna (anziché entro sei mesi, come stabilisce attualmente il Codice del Consumo); ora,

all'art. 98 del Collegato Ambientale, tale termine viene fatto coincidere – in pratica – con la "nuova" durata della garanzia legale (portata a 10 o a 5 anni, come si è sopra ricordato): il che significa che, nella maggior parte dei casi, l'onere della prova viene di fatto quasi azzerato, senza alcun riguardo alla normale (non indotta) obsolescenza e/o usura dei prodotti nel corso della loro normale utilizzazione.

(4) Disponibilità delle parti di ricambio: si è già detto che il precedente Disegno prevede l'obbligo di disponibilità di parti di ricambio per 7, 5 e 2 anni, a seconda del bene di consumo considerato l'attuale articolo 99 del Collegato Ambientale prevede invece il seguente termine "flat": *"tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato nonché per i cinque anni successivi"*. Orbene:

non solo tale termine appare sproporzionato, ingiustificato, oneroso ed eccessivo (e, anche in tal caso, destinato a favorire il commercio a distanza spesso da venditori extra-UE, ma non è neppure coerente col termine (spesso ancora più lungo) stabilito per i principali elettrodomestici dai vari regolamenti ecodesign (in attuazione evolutiva della D. 2009 /125/UE), che entreranno in vigore il 1° marzo 2021 (per chi volesse approfondire, segnalo il mio seguente, recente articolo : <https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2020/09/Art-Luglio-2020-MPK.pdf>).

(5) Verifiche sulla durata media dei prodotti: l'articolo 100 del Collegato Ambientale prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di attuazione, il MISE compia verifiche sul campo sul funzionamento e sulla durata media degli AEE e quindi stabilisca con decreto *"... la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo"*. Si tratta di una previsione che lascia oltremodo perplessi sotto numerosi profili: sussistono infatti dubbi sull'accuratezza e correttezza dei risultati, posto che si tratterebbe di un'attività di verifica ONEROSA, IMMANE ed ENCICLOPEDICA, da condursi da parte del MISE senza alcun mezzo (posto che, come precisa la relazione illustrativa "la norma ha carattere ordinamentale non determina effetti sulla finanza pubblica") e senza conoscenze tecnologiche adeguate; sussistono inoltre fortissimi dubbi sull'utilità e opportunità di una valutazione di tal fatta, non coordinata a livello UE e quindi suscettibile non già di alzare in Italia il livello di protezione dei consumatori ma, più realisticamente, di generare distorsioni nel gioco della concorrenza in ambito UE.